



**Tribunale di Como**  
*Sezione Fallimentare Ufficio di Como*

Il Giudice dott.ssa Annamaria Gigli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2020;  
vista l'istanza del ricorrente Sig. Gaetano Balbo, nato a Como il 03 maggio 1973,  
residente in Como, Via Bellinzona n° 101, codice fiscale BLBGTN73E03C933J per  
l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista  
dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;  
rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 II comma  
nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal Dott. Eliseo Bancora cui  
deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;  
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in  
Como;  
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che: il ricorrente  
non possiede beni immobili; risulta proprietario unicamente del veicolo "Citroen  
Picasso Xara" targato CN346SZ che, essendo di scarso valore e necessario al ricorrente  
per il proprio sostentamento, non è stato incluso nel piano; è disoccupato ma ha debiti  
verso società finanziarie per circa € 99.143,05;  
rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C.,  
non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato  
colposamente determinato dall'istante; emerge, invero, che la causa della crisi  
finanziaria è da rinvenire nella perdita del lavoro, che non ha consentito al proponente  
di sopperire agli impegni assunti per far fronte alle spese necessarie per il



sostentamento personale e familiare; in specie, il sig. Balbo dal 01 marzo 2013 fino a marzo 2019 ha lavorato in qualità di dipendente presso l'Hotel Due Corti S.r.l. di Como; quindi, in data 24 aprile 2019, ha presentato domanda di disoccupazione presso l'INPS di Como e attualmente l'unica fonte di reddito è rappresentata dal sussidio di disoccupazione pari a circa €.800,00 mensili;

dato atto che il piano prevede il pagamento, oltre al compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, di una percentuale pari al 21,92% dei creditori, tutti chirografari, tramite il versamento dell'importo complessivo di €.25.000,00; di tale somme il Sig. Gaetano Balbo mette a disposizione della procedura la somma iniziale di €.10.000,00.= versata da un terzo, oltre alla somma mensile di €.250,00.= per cinque anni, che deriva dalla differenza tra quanto percepito a titolo di disoccupazione (€ 800,00) e quanto strettamente necessario al sostentamento (€.450,00);

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza dell'16.12.2020;

rilevato che la Danubio S.r.l. Unipersonale ha partecipato alla predetta udienza, dichiarandosi contraria all'omologa del piano sulla base delle osservazioni già depositate il giorno prima in via telematica, che attengono, in sintesi, al difetto di meritevolezza, alla durata del piano e alla quantificazione del proprio credito;

considerato che, quanto alla meritevolezza, non emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione già compiuta dal Dott. Eliseo Bancora in ordine alla destinazione al sostentamento personale dei debiti contratti, in considerazione dello stato di disoccupazione dell'istante; non si riscontrano, invero, elementi per affermare che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere, anche in considerazione della circostanza che, da quanto in atti, i contratti di finanziamento sono stati sottoscritti quando l'istante svolgeva attività lavorativa (v. documentazione inerente il debito verso Agos/Ducato che risulta fondato su un finanziamento del 2016; il debito verso Cembra Money Bank S.A. avente origine in un finanziamento del 2009; il debito verso MB Credit Solutions S.p.A. riconosciuto con decreto ingiuntivo del 2017);

rilevato che, quanto alla durata, nella relazione dell'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, si fa menzione espressamente del termine di 5



anni, e sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità afferma che è omologabile, in assenza di specifiche disposizioni di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni (Cass. civ., Sez. I, 28.10.2019, n. 27544);

quanto all'ammontare del credito della Danubio S.r.l. Unipersonale, la stessa non ha provveduto a precisare il credito a seguito di richiesta del professionista dell'O.C.C. ed in ogni caso la quantificazione operata dal professionista è conforme al decreto ingiuntivo in atti,

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi. Il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

#### PQM

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Sig. Gaetano Balbo, nato a Como il 03 maggio 1973, residente in Como, Via Bellinzona n° 101, codice fiscale BLBGTN73E03C933J come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di Como a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Como, 15 gennaio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Annamaria Gigli

